



Ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura)

Modifica del 13 maggio 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID cultura del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale²;

Art. 3 cpv. 1 lett. a

¹ La presente ordinanza prevede le seguenti misure di sostegno:

- a. aiuti finanziari immediati per operatori culturali;

Art. 4 e 5

Abrogati

Art. 6 cpv. 4

⁴ Le indennità per perdita di guadagno percepite da lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020³ sono computate sugli aiuti finanziari d'emergenza.

Art. 12 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 20 settembre 2020.

¹ RS 442.15

² RS 101

³ RS 830.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 maggio 2020 alle ore 00.00⁴.

13 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).